

Notiziario

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Gennaio/Aprile 2024 n. 1



Cerimonia medaglie e neoisritti (p. III)

INDICE

II

*Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2024.
Intervento del Presidente del COA di Genova, Avv. Luigi Cocchi*

III

Cerimonia per i settanta, sessanta e cinquant'anni di professione e consegna dei tesserini ai neoisritti

IV

*Inaugurazione dell'anno Giudiziario TAR Liguria 2024
Intervento dell'Avv. Luigi Cocchi nell'interesse degli Avvocati del distretto
Inaugurazione dell'anno Giudiziario Tributario 2024
Intervento del Prof. Avv. Antonio Lovisolo*

VI

*Inaugurazione dell'anno Giudiziario della Corte dei Conti 2024
Intervento dell'Avv. Riccardo Maoli*

VIII

*Relazione del delegato OCF per il Distretto di Corte d'Appello di Genova
a due anni dall'insediamento*

VIII

*COA - Progetto Scuola Avvocatura (riunione del 7 febbraio 2024)
Convenzione tra il Circolo Unificato Esercizio e l'Ordine degli Avvocati di Genova*

Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 1 Gennaio - Aprile 2024 • *Quadrimestrale* • Reg. Trib. di Genova n. 3/97 • **Stampa e Diffusione:** De Ferrari Editore / Janua srls • **Direttore responsabile:** Fabrizio Deferrari • **Redazione e Amministrazione:** c/o Tribunale di Genova • Sped. in A.P. 70% filiale di Genova • **Comitato di Redazione:** Luigi Cocchi, Stefano Savi, Carlo Iavicoli, Federica Adorni, Alessandro Barca, Lorenzo Barabino, Simonetta Cocconi, Gabriella De Filippis e Alessandra Volpe

Inaugurazione dell'anno Giudiziario 2024

Intervento del Presidente del COA di Genova, Avv. Luigi Cocchi



Signore e Signori, assolvo il compito di prendere la parola per conto degli Avvocati del Distretto in questa Assemblea che ha come scopo quello di rappresentare, secondo le opinioni dei soggetti chiamati a partecipare all'esercizio della giurisdizione, la situazione della giustizia nel nostro paese ed in particolare nel distretto della Corte d'Appello di Genova.

Il pensiero dell'Avvocatura non può non partire dal ruolo che ad essa è istituzionalmente affidato, di difensore dei diritti di tutti i soggetti in un ordinamento nel quale, secondo i principi ancora recentemente affermati dalla Suprema Corte (Cass. 19.1.2024 n. 2075/2024), in una comunanza di tradizioni giuridiche condivise anche a livello sopranazionale (art. 47 Carta di Nizza, art. 19 Trattato dell'Unione e 6 Cedu), al diritto di difesa è assicurata una centralità fondamentale all'esercizio del potere giurisdizionale, laddove proprio ai fini di una reale e piena esplicazione del diritto di difesa le funzioni di rilievo sociale dell'avvocato assumono una peculiare importanza nell'esercizio della giurisdizione che non può svolgersi senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati fondata sul principio di lealtà e di fiducia.

La situazione del servizio giustizia davanti al giudice ordinario nel nostro paese appare ancora del tutto inadeguata a fornire ai cittadini un adeguato strumento di garanzia dei loro diritti, in conseguenza della durata anomala dei tempi dei processi, sia nel settore civile sia nel settore penale.

Va ricordato che secondo l'ultimo rapporto pubblicato dal C.E.P.E.J. la Commissione Europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa indica i tempi medi di definizione dei procedimenti in Italia:

- processo civile, I grado gg. 675, appello gg. 1026, Cassazione gg. 1526;

- processo penale, I grado gg. 498, appello gg. 1167, Cassazione gg. 237.

Media Europea - processo civile, I grado gg. 237, appello gg. 177, Cassazione gg. 172.

Media Europea - processo penale, I grado gg. 149, appello gg. 121, Cassazione gg. 120.

Le recenti riforme processuali appaiono in questo quadro non decisamente incisive su detta sostanziale criticità. Ciò in quanto essa discende non dai riti, i cui recenti mutamenti non sono risolutivi, ma dalla mancata scelta, a livello normativo, di adeguamento delle risorse umane, economiche e strumentali alla domanda di giustizia che viene dai cittadini. Sempre secondo il rapporto di cui sopra, i ruoli prevedono 11,86 Giudici su 100.000 abitanti in Italia, laddove la media europea è di 22,02 Giudici su 100.000 abitanti, con l'aggravante che in Italia risultano scoperti 1500 posti su 10000 di pianta organica. Il problema non sta nei riti, i cui mutamenti nel tempo non lo hanno risolto, ma nella diastasi profonda tra domanda di giustizia ed offerta di giustizia.

Nè tale diastasi appare colmabile mediante il ricorso a strumenti alternativi alla giurisdizione che, nella pratica, hanno

rivelato una qualche utilità, ma non anche l'idoneità a risolvere il disequilibrio tra domanda ed offerta di giustizia.

Quanto sopra appare generare effetti che trascendono addirittura dal funzionamento del servizio giustizia per incidere su altri settori della vita sociale quali l'economia e l'attrazione degli investimenti nel nostro paese.

L'aspirazione dell'Avvocatura non può non essere quella che in uno stato di diritto, laddove spetta allo Stato l'esercizio di una funzione fondamentale quale la giurisdizione, essa venga adeguatamente assicurata in termini di risorse necessarie umane e strumentali indispensabili per il suo corretto e tempestivo funzionamento.

Quanto sopra non soltanto con l'ampliamento del ruolo dei magistrati, ma anche con il reperimento di risorse umane complementari e mediante risorse strumentali adeguate.

L'anno 2023 ci ha dato conto come le recenti riforme dei processi civili e penali entrate in vigore non appaiano risolutive. E come ancora una volta le inadeguatezze sul piano amministrativo non consentono neppure di coprire tempestivamente ed adeguatamente i ruoli vacanti e/o il superamento di situazioni di ancor più gravi carenze.

Detta generale situazione non assume minor criticità neppure e nonostante le iniziative dei capi degli uffici, lo sforzo personale dei magistrati e la collaborazione dell'Avvocatura. Segni tangibili di tutto ciò si sono manifestati ampiamente presso gli Uffici giudiziari del Distretto ed, in particolare, presso il Tribunale di Genova che, anche in concomitanza di processi penali di grande rilevanza che hanno comportato e comportano un impegno straordinario, si è trovato in grave difficoltà per la vacanza di numerosi posti non tempestivamente coperti.

In detto quadro - non positivo - l'avvocatura ha cercato e cerca di svolgere nonostante le attuali difficoltà il proprio ruolo compiutamente secondo i principi già sopra richiamati, fondati sui due valori fondamentali, la deontologia e la qualità delle prestazioni mediante una idonea formazione. Quanto sopra per assicurare nell'esercizio della propria professione agli assistiti quella tutela che l'ordinamento ad essa affida secondo l'insegnamento giurisprudenza della Suprema Corte (n. 4135/2019) che ha avuto modo di affermare:

“L'avvocato difensore... non è un mero consulente legale con il compito di pronosticare l'esito della lite e di informarne il cliente, né è un giudice cui spetta la decisione; egli ha l'obbligo di proporre soluzioni favorevoli agli interessi del cliente, anche nelle situazioni che richiedono la soluzioni di problemi interpretativi complessi, di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale, ecc. È significativo che l'art. 360bis c.p.c. n.1 nel prevedere l'inammissibilità del ricorso per cassazione che ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, imponga alla Corte di cassazione di valutare se “l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa”, confermandosi in tal modo il ruolo attivo e propositivo dell'avvocato per la più efficace tutela degli interessi del cliente nel processo.”

Non a caso la S.C. parla di essenziale funzione nomopoietica dell'avvocato, significando così il suo ruolo fondamentale nell'adattamento delle disposizioni di legge all'evoluzione

della storia, della cultura e delle esigenze, sempre nuove, di protezione e di difesa degli interessi del cittadino, o meglio, dell'individuo. Si tratta di una funzione che, per essere appropriatamente svolta, esige un ruolo attivo e creativo dell'intelligenza difensiva, ma anche la capacità di ascolto e di attenzione di chi deve decidere, quale, tra le possibili letture e interpretazioni della disposizione di legge, merita di essere accolta e coltivata: quale sia la norma che deve regolare il caso concreto (e quelli simili, che si dovessero nuovamente presentare in futuro). Un ruolo che nessuna intelligenza artificiale può svolgere appropriatamente, perché oltre all'intelligenza, la creazione della norma richiede sensibilità e at-

tenzione a valori sociali, etici e morali che non possono essere tradotti in algoritimi. Sensibilità e attenzione che, insieme alla cultura e alla conoscenza, devono accomunare tutti coloro i quali sono chiamati ad attendere al funzionamento della macchina, sempre più complessa, della Giustizia: macchina che è compito perpetuo e inesauribile dell'avvocatura e della magistratura – su basi di reciproca stima e fiducia, come hanno ricordato le Sezioni Unite di qualche giorno fa, con parole di non eguagliabile efficacia – curare e tenere in efficienza.

Il Presidente, **Avv. Luigi Cocchi**

Cerimonia per i settanta, sessanta e cinquant'anni di professione e consegna dei tesserini ai neoiscritti



Sabato 10 Febbraio 2024 alle ore 10:00 - nella Sala Congressi del Centro Cultura, Formazione e Attività Forensi di Via XII Ottobre - si è svolta la tradizionale cerimonia per festeggiare i cinquant'anni, i sessant'anni e i settant'anni di iscrizione all'Albo e la consegna dei tesserini ai colleghi neoiscritti, che hanno superato le prove dell'esame di abilitazione nella sessione 2021/22.

È stata consegnata la Medaglia ricordo per i settant'anni di iscrizione nell'Albo degli Avvocati al Collega:
Avv. Giovanni Scopesi.

È stata consegnata la Medaglia ricordo agli Avvocati che hanno raggiunto un cinquantennio di professione, ai Colleghi:
Avv. Ugo Carassale, Avv. Pietro Cesana, Avv. Andrea D'angelo, Avv. Giovanni Domenichini, Avv. Giovanni Gerbi, Avv. Antonio Lovisolo, Avv. Pier Giorgio Pizzorni, Avv. Giuseppe Saverio Sorda (nel 2023).

Avv. Piero Guido Alpa, Avv. Adolfo Biolé, Avv. Luigi De Vio, Avv. Carlo Dongo, Avv. Antonio Fabbriozio, Avv. Guido Ferrarini, Avv. Francesco Illuzzi, Avv. Giorgio Limardo, Avv. Mario Martini, Avv. Maurizio Mazzocchi, Avv. Vincenzo Nisini, Avv. Corrado Papone, Avv. Vittorio Patrone, Avv. Mario Riccomagno, Avv. Adolfo Semino, Avv. Pasquale Tonani, Avv. Roberto Villa (nel 2024).

È stata consegnata una targa di riconoscimento agli Avvocati con sessanta anni d'iscrizione dal Registro dei Praticanti ai Colleghi:
Avv. Sergio Maria Carbone, Avv. Aurelio Di Rella Tomasi Di Lampedusa, Avv. Sergio G.B. Formento, Avv. Enrichetta Gennaro, Avv. Annaclara Longobardi, Avv. Marina Pertusio, Avv. Guido Sideri, Avv. Giacomo Traverso.

È stata inoltre consegnata una pergamena di appartenenza, per aver superato l'esame di abilitazione a Genova nell'ultima sessione ed essersi iscritti al nostro Ordine, agli Avvocati:
Avv. Elena Anatrà, Avv. Carlotta Assandri, Avv. Niccolò Ballerini, Avv. Emanuela Ballone, Avv. Leonardo Bava, Avv. Francesco Bernardini, Avv. Vittorio Bertorello, Avv. Gabriele Maria Breschi, Avv. Victor Raul Cajas Carbajal, Avv. Domenico Damiani, Avv. Elena Dati, Avv. Giulia Francavilla, Avv. Filippo Frizzi, Avv. Giuseppe Furfaro, Avv. Caterina Gioia, Avv. Sara Grattarola, Avv. Chiara Greco, Avv. Chiara Guagliardi, Avv. Giulia Gualco, Avv. Giorgia Guarneri, Avv. Alice Melluso, Avv. Luna Montervino, Avv. Simone Muci, Avv. Chiara Musante, Avv. Alisea Neroni, Avv. Olga Oliveri, Avv. Tommaso Pala, Avv. Francesco Palli, Avv. Giovanna Parziale, Avv. Vanda Puglisi, Avv. Emanuele Rinaldi, Avv. Gian Paolo Sanguineti, Avv. Domitilla Sapia, Avv. Giulia Sciutto, Avv. Andrea Scotto, Avv. Sofia Signorello, Avv. Lara Simonelli, Avv. Valerio Taccioli, Avv. Filippo Tirelli, Avv. Luca Torterolo, Avv. Elena Maria Voussolinos, Avv. Giulia Zara, Avv. Alberto Zingariello.



Inaugurazione dell'anno Giudiziario TAR Liguria 2024

Intervento dell'Avv. Luigi Cocchi nell'interesse degli avvocati del distretto

Saluti a tutte le autorità. Partendo dalla relazione del Presidente Caruso, che si è soffermato sulla introduzione del principio del “fare” nell'azione delle Amministrazioni Pubbliche, ho sviluppato una tesi secondo la quale l'applicazione del principio del fare, che sarebbe assolutamente utile in favore dei cittadini e conforme ai principi costituzionali contenuti nell'art. 97, sconta delle criticità e delle problematiche di tre tipi:

- il primo è la rivoluzione culturale dei soggetti che operano per la Pubblica Amministrazione: bisognerebbe che ci fosse un cambiamento di passo nella cultura degli operatori nel senso che sostanzialmente essi fossero orientati al fare e non a pensare che l'attività amministrativa sia neutra dal punto di vista degli interessi e dei tempi;

- il secondo presupposto per la possibile applicazione del principio del fare è una vera semplificazione normativa, visto che nel nostro ordinamento il Parlamento approva delle leggi, il Governo approva dei decreti legge, che richiamano il principio di semplificazione, ma in realtà le cui norme sono assolutamente intricate, complicate ed eccessive per la regolazione degli interessi sottostanti.

- la terza criticità, che va risolta, è quella della modifica dei principi della responsabilità amministrativa che dovrebbero essere uniformati ad una affermazione di responsabilità per il “non fare”, e non per il “fare”.

Il Presidente, Avv. Luigi Cocchi

Inaugurazione dell'anno Giudiziario Tributario 2024

Intervento del Prof. Avv. Antonio Lovisolo



Autorità, Signori e Signore, Stiamo vivendo tempi di grande “fermento” nella materia tributaria (in generale) e nel processo tributario (in particolare). Ad una generale revisione della disciplina dei singoli tributi, si accompagna una (parimenti ampia) revisione delle norme sull'accertamento, sulla riscossione e dello Statuto dei Diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del contraddittorio preventivo amministrativo.

Tali norme hanno evidentemente una ricaduta immediata anche in relazione al processo tributario. In particolare tutti ricordiamo i recenti interventi evolutivi in materia, sia sul piano della istruttoria (esperibilità della prova testimoniale scritta seppure solo ove ritenuta necessaria dal Giudice) sia dal punto di vista sostanziale, essendo stato riconosciuto che l'Ente impositore è l'attore sostanziale del processo tributario e (come tale onerato della prova della pretesa impositiva, potendosi avvalere a tal fine anche di “presunzioni legali previste da norme tributarie sostanziali”) (art. 7 comma 5 bis. D.Lvo 1992 n. 546 come modificato dall'art. 6 L. 2022 n. 230).

Tuttavia, dopo tale evoluzione verso il “giusto processo” (art. 111 Cost. e art. 6 Cedu), più recentemente la disciplina del contenzioso tributario (e delle correlate previsioni in materia di accertamento che hanno una diretta “ricaduta” sul processo) presentano a mio avviso preoccupanti segni di una “involutione”, proprio sul piano della tutela dei diritti di difesa (art. 24 Cost.) e delle regole del giusto processo (art. 111 Cost.).

In particolare, a mio avviso, sotto diversi profili, talune regole del processo tributario recentemente introdotte dal D.Lvo 2023, n. 220 (a riforma/ integrazione del D.Lvo 1992, n. 546) si pongono in stretto collegamento con le “parallele” novità intervenute in materia di “contraddittorio” e di istruttoria amministrativa la cui disciplina è collegata da un “fil rouge” con tali regole del processo. Intendo riferirmi al complesso di regole (sia di carattere ammi-

nistrativo che processuale) che “disciplinano” (*rectius* sarebbe meglio dire “condizionano”) l'attività istruttoria documentale (specie del contribuente) in un processo (e nella connessa attività di accertamento) che, anche dopo la recente riforma, permane comunque di natura eminentemente documentale.

Anzi, proprio tale natura documentale del processo tributario evidenzia vieppiù la (a dir poco) incongruenza della nuova disciplina (sia amministrativa che processuale) che condiziona significativamente la produzione/utilizzazione di prove documentali (sia nella fase amministrativa che in quella giudiziale) che viceversa, data tale natura del processo, dovrebbe essere “ragionevolmente agevolata” e non “giudizialmente astretta”. Al riguardo si consideri quanto segue.

1. le nuove regole del “contraddittorio” (art. 6 bis dello Statuto dei Diritti del contribuente come modificato dal D.Lvo 2023, n. 219) prevedono che (la quasi totalità)(1) degli “atti autonomamente impugnabili” devono essere preceduti a pena di annullabilità da un “contraddittorio informato ed effettivo”.

È previsto che, a tal fine, l'Amministrazione previamente comunicata al contribuente lo “schema” del provvedimento che intende adottare, essendo facoltà del contribuente richiedere di “accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”, predisposto a tal fine dall'Amministrazione.

Al riguardo, è certamente apprezzabile la “novità” (assoluta) rappresentata dalla espressamente riconosciuta possibilità “di accesso agli atti del fascicolo”. Tuttavia in proposito è da rimarcare che:

a) nessuna previsione normativa individua quale debba essere il “contenuto minimo” dello “schema” dell'atto da emettere né garantisce che tale suo contenuto permanga (almeno sostanzialmente) identico - confluendo nell'atto di accertamento - anche dopo le “osservazioni” formulate dal contribuente, essendo previsto solo un obbligo di “motivazione rafforzata” dell'accertamento quanto alle osservazioni “non accolte” (art. 6 bis c. 4 L. 2000 n. 212).

Evidentemente, se tale “schema” dovesse cambiare il contribuente ne dovrebbe essere edotto prima della emissione dell'atto impositivo: ma in proposito la legge nulla precisa né garantisce: tanto meno non prevede alcun riferimento alla circostanza che

tale “schema” riporti (almeno) la “*motivazione sostanziale*” della pretesa impositiva (neppure espressa ancora in maniera succinta).

b) infine nessuna previsione normativa garantisce che, laddove l’Amministrazione proceda ad una (legittima) successiva implementazione (specie a seguito delle “osservazioni” formulate da parte del contribuente) dei documenti inclusi in tale “fascicolo”, il contribuente debba essere informato di tale sopravvenuta evenienza e possa estrarne copia anteriormente alla notifica dell’accertamento e ciò nonostante la ribadita necessità di un contraddittorio “*preventivo*”, “*informato*” ed “*effettivo*”.

c) Il tutto in un contesto in cui l’Ufficio non è tenuto a considerare fatti anche favorevoli al contribuente, formulati nella istanza di adesione presentata dopo la notifica dell’accertamento se gli stessi non siano stati dedotti nelle precedenti “osservazioni”, eventualmente presentate in relazione allo “schema” di accertamento notificato (art. 7 c. 1 quater L. 1997 n. 218. Trattasi evidentemente di una preclusione alla produzione documentale da parte del contribuente tanto più illegittima (anche alla luce dell’art. 97 Cost.) se si considera che tali elementi potrebbero essere anche favorevoli al contribuente influenzando in tal modo negativamente anche l’esercizio del diritto di difesa del contribuente, che abbia deciso di non rendere noti elementi e argomenti prima dell’emissione dell’atto di imposizione come pure è consentito dall’art. 24 Cost.

2. Parimenti, di fronte a tale ampia libertà operativa dell’Amministrazione, è previsto che il contribuente subisca una “*preclusione*”, in relazione alla mancata (tempestiva) produzione di “*atti e documenti specificamente richiesti*” dall’Amministrazione. Tale preclusione comporta (come è noto) che tali documenti specificamente richiesti “*non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa*”, potendo il contribuente solo allegarli al ricorso di primo grado ma dimostrando di non averli potuti produrre tempestivamente, ottemperando alle richieste formulate dall’Ente impositore (art. 32 c. 4 e 5 d.p.r. 1973, n. 600 e 52 d.p.r. 1972, n. 633). In particolare, quanto alla reperibilità delle prove documentali, ente impositore e contribuente non si trovano certamente su un “*piano di parità*”. L’Amministrazione può infatti usufruire degli ampi termini di decadenza per decidere “*quando e come*” attivare la propria attività istruttoria e notificare al contribuente un invito a produrre documenti entro un “breve” termine perentorio, a pena di inammissibilità (“*preclusione*”). Per non rimarcare poi l’assenza di qualsivoglia previsione normativa che, nell’ambito della attività istruttoria e di adesione, imponga all’Amministrazione l’osservanza di termini tali da garantire anche al contribuente la possibilità di fruire di uno “*spatium deliberandi*” idoneo a consentirgli di chiarire fin da subito la propria posizione ed assumere proprie decisioni in merito prima della notifica dell’atto di accertamento.

3. A tale situazione, già particolarmente gravosa per il contribuente, quanto alla libera utilizzazione di prove documentali, si aggiunge sia il divieto alla produzione in appello di nuovi documenti (2) sia la previsione (in deroga al fondamentale “principio di soccombenza”) della necessaria compensazione delle spese di giudizio ove tale documentazione prodotta, per la prima volta in giudizio (evidentemente di I° grado), si sia rilevata “*decisiva*” al fine del risultato finale della vertenza favorevole alla parte che l’ha prodotta (art. 15 comma 2 D.lvo 1992, n. 546 come modificato D.Lvo 2023, n. 220).

4. A ciò si aggiunga poi la previsione dell’art. 47 ter D.Lvo 1992, n. 546 (quale introdotta dal D.Lvo 2023, n. 220) secondo il quale, in caso di “*azione cautelare*” proposta dal contribuente, il Collegio (o il Giudice Monocratico) può provvedere direttamente alla “*definizione del giudizio*”, pronunziando, in Camera di Consiglio una sentenza “*in forma semplificata*”, dopo aver “*sentito le parti*”.

A mio avviso tale necessaria “consultazione delle parti” non può legittimamente riferirsi solamente alla indagine circa la loro volontà di proporre “*motivi aggiunti*” o “*regolamenti di giurisdizione*” (come secondo taluni Autori, sembrerebbe emergere dalla norma medesima) ma deve necessariamente attenersi anche alla “*valutazione*” delle parti circa la completezza dell’attività istruttoria fino a quel momento svolta e alla loro intenzione/volontà di completarla.

Tale sentenza semplificata evidentemente sarebbe emessa “*allo stato degli atti*”, precludendo quindi qualsiasi attività istruttoria (anche non documentale) del contribuente che quindi, a questo punto, vedrebbe totalmente ridotta anche la possibilità di produrre documenti nell’intero giudizio di I° grado (oltre che successivamente in appello).

Si confida quindi che il Giudice (come gli è consentito) superi la incertezza della “*regola juris*” espressa dall’art. 47 ter cit. “consultando le parti” anche in merito alla attività istruttoria che (eventualmente) intendessero ancora svolgere o completare.

A parte ogni ulteriore considerazione - che, dati i limiti di tempo consentitemi non può essere sviluppata in questa sede, - mi sembra di poter concludere che le recenti modifiche delle regole amministrative (afferenti il contraddittorio) e processuali, si collochino in grave contrasto con le regole del “*giusto processo*” (art. 6 CEDU ed art. 111 Cost.) e con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) riducendo la “*possibilità*” del contribuente di organizzare le proprie difese come “*ritenuto meglio*” ed in “*quali tempi*”.

Al riguardo, basti ricordare che l’esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il diritto ad “*equo processo*” (art. 111 Cost e art. 6 CEDU) si sostanziano anche nella “*disponibilità dei tempi e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa*” (come prevede l’art. 6 comma 3 lett. b) CEDU).

Pertanto di fronte alle contestazioni ricevute, al contribuente deve essere consentito il proprio diritto di “*organizzare al meglio le proprie difese*”, individuando a tal fine quali elementi e circostanze addurre di fronte alle richieste della PA ed in “*quali momenti*”, specie considerata la necessità di tener conto degli elementi ex adverso addotti od adducibili.

Principi questi ribaditi sia dalla Corte Costituzionale (ordinanza 217 del 2019 e sentenza 84/2022) sia dalla Corte di Giustizia (sent. C 482/19).

Quanto precede pone quindi il problema della *compatibilità ontologica* con il diritto di difesa e di equo processo delle ricordate “preclusioni” (alla “*produzione*” documentale) e delle ricordate limitazioni amministrative e processuali.

Ritengo che, a tal fine, debba essere valorizzata la previsione dell’art. 10 ter dello Statuto dei Diritti del contribuente (recentemente introdotta dal D.Lvo 2023, n. 219) che attiene al “*principio di proporzionalità nel procedimento tributario*”, prevedendo a tal fine che “*il procedimento tributario bilancia la produzione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità*”.

“*Bilanciamento*” e “*proporzionalità*” che ci si augura possano essere oggetto di un possibile apprezzamento e valutazione di un Giudice accorto. Buon anno giudiziario e buon lavoro.

Prof. Avv. Antonio Lovisolo
Università degli Studi di Genova

Note.

(1) Cioè ad esclusione dei soli “*atti automatizzati*”, “*sostanzialmente automatizzati*” o di “*pronta liquidazione*” e di “*controllo formale*”, previsti dall’art. 6 bis c. 2 L. 2000 n. 212.

(2) E per di più con effetto sui giudizi già in corso, salvo che il Collegio non ritenga tali nuovi documenti indispensabili ai fini della decisione o la parte dimostri di non averli potuti produrre prima (art. 58 D.Lvo n. 1992 n. 546 come modificato dall’art. 1 lett. a) D.Lvo 2023, n. 220).

Inaugurazione dell'anno Giudiziario della Corte dei Conti 2024

Intervento dell'Avv. Riccardo Maoli



Pochi giorni fa, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti svoltasi a Roma, il Presidente Carlino ha ricordato che negli ultimi anni, in linea con la centralità del cittadino, riconosciuta dalla Costituzione, è stato sempre più valorizzato, quale obiettivo imprescindibile dell'azione amministrativa, quello di erogare servizi effettivamente rispondenti alle esigenze della Comunità e in quest'ottica il concetto di legalità, connesso all'osservanza

delle norme, si è aperto anche alla cosiddetta "cultura del risultato". E in effetti, la valorizzazione del risultato sostanziale e non quello del mero rispetto formale della norma senza una adeguata considerazione dello scopo finale da perseguire, trova oggi espressione in alcune esplicite disposizioni di legge e in particolare va ricordato il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 36/2023, il quale appunto ha voluto sancire il principio del risultato all'articolo 1, dove si precisa che detto principio, da un lato, "costituisce attuazione, nel settore degli appalti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità"; dall'altro lato, costituisce criterio prioritario – tra l'altro – per "valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche".

Ecco dunque che il principio del risultato, espressione di quella che è stata definita "amministrazione del fare", si correla anche al concetto di responsabilità del pubblico funzionario. Queste innovazioni normative, la spinta a valorizzare il risultato sostanziale dell'azione amministrativa, implicano tuttavia – come ha recentemente sottolineato anche il Presidente Avv. Cocchi – un cambiamento di mentalità, un diverso approccio culturale da parte dei pubblici funzionari, che devono sempre più acquisire coscienza del fatto che il non fare non comporta necessariamente minori responsabilità e minori rischi rispetto al fare, in quanto anche un comportamento inerte od omissivo può concretare forme di responsabilità, anche sul piano amministrativo/contabile. Ma questo cambio di passo, di mentalità richiede alcune condizioni. La prima è la razionalizzazione del quadro legislativo, caratterizzato da una produzione normativa eccessiva, disorganica e non adeguatamente ponderata, che implica, da un lato, una eccessiva frammentazione delle competenze e, dall'altro, la farraginosità e inefficienza delle procedure amministrative. Questo aspetto è stato recentemente sottolineato anche dal Presidente del Consiglio di Stato, il quale ha evidenziato l'esigenza di superare "per quanto possibile l'insieme ipertrofico di leggi e di regolamenti che a volte determinano un approccio formalistico, avulso dall'effettivo soddisfacimento degli interessi pubblici". La seconda condizione è legata alla necessità di garantire una adeguata formazione del personale pubblico, essendo indubbio che una qualificata preparazione professionale contribuisca a rendere i funzionari più consapevoli e capaci di superare, quindi, la preoccupazione di commettere errori e, conseguentemente, di incorrere in responsabilità per danno erariale e anche di ordine penale.

Venendo ai profili più strettamente processuali, è noto che la Corte dei Conti, in ambito giurisdizionale, esercita sostanzialmente un'azione risarcitoria nei confronti di determinate categorie di soggetti, e in particolare nei confronti di pubblici dipendenti e amministratori che abbiano arrecato un danno all'Amministrazione di appartenenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Ora, io ritengo che in un quadro unitario dell'ordinamento giudiziario, nel quale la Corte dei Conti si colloca come magistratura speciale, debba comunque essere garantita l'uniformità e l'omogeneità degli indirizzi interpretativi e applicativi degli istituti giuridici fondamentali, come, ad esempio, in tema di prescrizione dell'azione risarcitoria e di decorrenza dei relativi termini.

In altre parole, non può ammettersi un regime interpretativo e applicativo differenziato nell'ambito delle diverse giurisdizioni con riguardo ai medesimi istituti di diritto sostanziale, a seconda dei soggetti che sono i destinatari dell'azione risarcitoria.

Devo dire sommessamente che non sempre questa uniformità è riscontrabile.

E' significativo notare che queste esigenze si colgono anche nelle parole del Presidente della Corte dei Conti, Dott. Carlino, laddove, nella sua recente relazione, ha sottolineato:

- da un lato, che "per le funzioni giurisdizionali emergono sollecitazioni per una più puntuale perimetrazione degli istituti di diritto sostanziale, in funzione di una maggiore garanzia per i destinatari dell'azione giudiziaria";
- dall'altro lato, che "nel sistema delle garanzie risulta poi fondamentale il dialogo tra le giurisdizioni che consente di conferire effettività alla tutela dei diritti affidati ai vari plessi giurisdizionali, nel quadro del principio di unità della giurisdizione".

Sul piano processuale, la "maggiore garanzia per i destinatari dell'azione giudiziaria", invocata dallo stesso Presidente Carlino, si deve tradurre nella sempre più efficace attuazione dei principi del giusto processo, nel quale le parti siano effettivamente e sostanzialmente poste in posizione di parità. E ciò con particolare riguardo all'istruttoria e alla disponibilità degli strumenti della stessa, anche in correlazione alla distribuzione dell'onere probatorio. Nel giudizio di responsabilità, infatti, la fase istruttoria è ancora poco sviluppata, ed è quindi auspicabile che il Collegio giudicante si avvalga ampiamente delle facoltà istruttorie previste dagli articoli da 94 e 99 del Codice, anche con riguardo alla possibilità di licenziare consulenza tecnica d'ufficio, analogamente a quanto avviene nei processi civili e penali. Un'ultima considerazione in merito alla definizione agevolata del giudizio ai sensi dell'art. 130 del codice, istituito che, per espressa definizione normativa, è chiamato a svolgere una "funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità" con lo "scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme di denaro all'erario".

Ora, a mio parere queste finalità potrebbero essere più efficacemente perseguite laddove venisse attuata una più ampia interlocuzione tra la Procura Regionale e il difensore del convenuto nella fase antecedente la presentazione dell'istanza, soprattutto al fine di individuare la corretta entità delle somme da proporre, come previsto dal comma 6 dell'art. 130.

Avv. Riccardo Maoli

Relazione del delegato OCF per il Distretto di Corte d'Appello di Genova a due anni dall'insediamento



L'Organismo congressuale forense è stato costituito nel 2016 al Congresso di Rimini in attuazione dell'art. 39, comma 3 della Legge professionale ed è l'organismo di vertice di rappresentanza politica dell'Avvocatura e, specificamente, del Congresso Nazionale Forense del quale attua i deliberati.

Per dare un quadro generale dei funzionamenti di OCF, ricordo che è composto da un'Assemblea di 54 membri in rappresentanza dei distretti di Corte d'Appello, eletti dai

Delegati distrettuali al Congresso forense con un mandato di tre anni. Per quel che riguarda me, come rappresentante del Distretto di Genova, posso dire che nella scorsa Assemblea (della quale sono entrato a fare parte nel luglio 2022 per i residui mesi di sua permanenza in carica) ho avuto un utile periodo di "rodaggio" per comprendere le dinamiche di funzionamento dell'Organismo e di svolgere consapevolmente il compito in quella attualmente in carica alla quale sono stato confermato nel Congresso di Lecce dell'ottobre 2022.

Ma qual è questo compito? L'OCF, oltre a dover porre in esecuzione i deliberati approvati dal Congresso, ha anche la funzione di elaborare progetti e proposte a tutela degli interessi dell'Avvocatura e della società italiana. Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente ricco di novità e febbrile su molte questioni attinenti alla nostra Professione ed alla Giustizia in generale, dalle più elevate alle più prosaiche ma altrettanto importanti per il corretto funzionamento del sistema. Molte di esse, anche in quanto oggetto di delibere congressuali, sono state trattate da OCF (valgano ad esempio: i diritti umani e la tutela dell'Avvocatura, il problema del sovraffollamento carcerario, l'intelligenza artificiale, il processo telematico, la riforma processuale, l'equo compenso...). Per avere contezza delle iniziative assunte da OCF, vista anche la loro quantità, rimando alle news sul sito dell'Organismo (<https://www.organismocongressualeforense.news/>) ed ai suoi canali social (LinkedIn e Facebook).

Una menzione particolare, però, merita il tavolo di lavoro per la riforma della legge professionale (deliberata dalla sessione ulteriore del Congresso a Roma nel dicembre scorso) al quale OCF siede insieme al CNF, ai Presidenti distrettuali, a quelli delle Unioni dei Fori ed alle Associazioni maggiormente rappresentative. Per rendere il lavoro efficace e rapido, sono stati creati cinque sotto gruppi: sistema ordinamentale, accesso alla professione, formazione ed aggiornamento professionale, modalità e forme dell'esercizio della professione e deontologia e procedimento disciplinare. Nell'ambito dell'Organismo, quindi, abbiamo costituito dei gruppi di studio in "back office" (io faccio parte di quello sulla deontologia) per supportare il lavoro di rielaborazione del testo di legge.

Per chi avrà la pazienza di proseguire nella lettura, vorrei brevemente illustrare le più recenti iniziative dei Gruppi di lavoro (GdL, pubblicati sul sito) di cui faccio parte ed in cui sono suddivisi i componenti di OCF per un più efficace e "specializzato" funzionamento dell'Organismo.

Il GdL sull'Intelligenza artificiale (di cui sono referente) sta attentamente monitorando e studiando la nuova tecnologia che,

più o meno timidamente, si sta affacciando al comparto Giustizia. Oltre alla partecipazione attiva a convegni ed incontri di studio (mi piace ricordare fra tutti il DET – Diritto, Etica e Tecnologia, evento di rilievo particolarmente apprezzato a livello nazionale e giusto orgoglio del nostro Consiglio che lo organizza), l'OCF, senza entrare ora troppo nello specifico, sta prendendo posizione sulle iniziative in corso richiedendo che venga riservata una particolare considerazione ed attenzione all'IA applicata alla Giustizia, un'evoluzione tecnologica alla quale non si può, e non si deve, porre un anacronistico e fallace veto ma per la quale l'Avvocatura rivendica il proprio essenziale ruolo di coprotagonista nel suo governo, ad evitare che comunque prosegua il suo inarrestabile sviluppo senza il nostro coinvolgimento.

Il GdL sul processo telematico, poi, partecipa al tavolo tecnico del Ministero sullo sviluppo dei sistemi di accesso e fruizione della giustizia telematica (PCT e PPT), destinati nei prossimi (brevi) tempi ad un'evoluzione auspicabilmente migliorativa se verranno condivisi i suggerimenti dell'Avvocatura, prima utente del sistema e sensibile alle (e vittima delle) sue attuali criticità. Il dialogo tra tutti i componenti del tavolo ministeriale appare in prospettiva fruttuoso. Ancora, il GdL sul processo civile ha evidenziato gli aspetti critici della Riforma Cartabia, sia quelli originari che quelli emersi dopo il periodo di sua concreta applicazione, consegnando al tavolo di lavoro ministeriale sulle modifiche alla riforma, del qual fa parte, un elaborato sinottico (rinvenibile sul sito di OCF) nel quale sono indicati le maggiori criticità e le proposte modificative dell'Organismo. Alcune di quelle segnalazioni sono state recepite nello schema di decreto legislativo integrativo e correttivo della Riforma Cartabia (la cd. riforma della riforma) ed alcuni componenti del GdL sono stati auditi nei giorni scorsi in Commissione Giustizia della Camera sulle criticità che permangono (sul sito è presente il video dell'audizione). Infine, il GdL Impresa e consumo ha presentato nei giorni scorsi il report "Esperienza e ricorso alla figura professionale dell'Avvocato da parte delle imprese in Italia". Si tratta della seconda edizione di un'indagine conoscitiva commissionata da OCF (piace dirlo: a costi integralmente coperti dagli sponsor) sulla percezione dell'Avvocato da parte della propria clientela, rappresentata dalla micro, piccola e media impresa del settore terziario (commercio, turismo e servizi) estesa, quest'anno a quelli dell'industria e della finanza. La particolarità di questa ricerca che ritengo ne costituisca l'unicità e l'importanza è quella di aver valutato non la considerazione che l'Avvocatura ha di sé stessa (come altre indagini) ma l'immagine che i fruitori dei servizi legali hanno dell'Avvocato o degli Studi legali ai quali si rivolgono. Ed il risultato offre degli spunti di particolare interesse sui quali non posso intrattenermi qui ma ai quali rimando nell'esame del testo di prossima pubblicazione sul sito.

Insomma, i campi di intervento di OCF sono molteplici e richiedono ai suoi componenti un'attività ed un impegno rilevanti anche se non sempre ripagati dai risultati ottenuti nell'immediato. Sono, però, dell'idea che sia necessario "fare" per poter "ottenere" e solo una costante ed assidua pressione possa tenere viva l'attenzione delle Istituzioni sulla nostra professione per consentirle di conservare e rafforzare, a piccoli ma decisivi passi, la considerazione che le è dovuta per il ruolo anche sociale che è chiamata a svolgere.

Avv. Andrea Corrado

COA - Progetto Scuola Avvocatura

Riunione del 7 febbraio 2024

(...Omissis...) Il Consiglio, sentita da relazione dell'Avv. Cocchi, approva il progetto dello Schema di Sistema Formativo del COA come di seguito riportato:

SCHEMA DELLA FORMAZIONE

Il COA costituisce con nomina il sistema formativo al quale conferisce competenze di carattere generale sulla materia con particolare riferimento alla formazione continua e alla Scuola "Mauro De Andrè" e che resta in carica fino alla scadenza del mandato consigliare.

Il sistema formativo del COA è articolato come segue:

- Comitato di Coordinamento
- Comitato Formazione Continua (CFC)
- Direzione della Scuola Mauro De Andrè (DS)

COMITATO di COORDINAMENTO (CDC)

Esercita funzioni di indirizzo anche didattico, scelta dei temi formativi, vigila su tutta la formazione; Mantiene i rapporti con l'Università, altri Enti formatori e con le Associazioni forensi; Promuove la formazione dei formatori;

Collabora alla elaborazione e sottopone all'approvazione del COA:

- il programma della formazione permanente del COA e la designazione dei docenti;
- il programma e la designazione dei docenti della scuola;

Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente del COA e da avvocati o docenti universitari, individuati per la loro competenza ed esperienza che rappresentino i settori della attività professionali oggetto della Formazione.

La composizione del Comitato può essere variata a discrezione del COA in ogni momento.

Presidente del COA Avv. Luigi Cocchi, Avv. Stefano Savi, Avv. Paolo Canepa, Avv. Prof. Mario Quaglia, Avv. Prof. Enzo Roppo, Prof. Avv. Alberto Maria Benedetti, Prof. Paolo Pisa

IL COMITATO DI GESTIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA (CFP)

Il comitato è nominato dal Consiglio e coordinato dal Presidente del COA o da un suo delegato: attua le direttive formative; collabora con il comitato di coordinamento nella scelta dei docenti; organizza la formazione dei formatori; organizza gli eventi programmati dal COA secondo un calendario concordato con il comitato di coordinamento; opera attraverso dipartimenti composti da almeno due avvocati aventi competenza sui diversi settori dell'attività forense; il comitato di gestione della formazione continua è di nomina consigliare e i dipartimenti sono composti da almeno due avvocati.

DIPARTIMENTI

CIVILE: Avv. Edoardo Pesce, Avv. Andrea Sergio, Prof. Paolo Comoglio, Avv. Pietro Aragona

PENALE: Avv. Paolo Bonanni, Avv. Alessandra Mereu, Avv. Caterina Fabbrizio, Avv. Chiara Antola

AMMINISTRATIVO: Avv. Lorenzo Barabino, Avv. Federico Smerchinich

TRIBUTARIO: Avv. Alessandra Mereu, Avv. Barbara Benazzi

DEONTOLOGIA: Avv. Roberta Caprioli, Avv. Chiara Antola, Avv. Riccardo La Monaca

INFORMATICA: Avv. Fabio Bajetto, Avv. Rosario D'Arrigo, Avv. Elisabetta Amendola

LA DIREZIONE DELLA SCUOLA

Cura l'applicazione degli indirizzi anche didattici approvati dal

COA; collabora con il comitato di coordinamento nella predisposizione dei programmi semestrali e alla scelta dei docenti; organizza e cura la formazione dei formatori; organizza i corsi e il calendario organico degli stessi comprensivo di ogni attività svolta; organizza sistemi di verifica delle attività svolte e dell'opinione dei discenti e ne riferisce periodicamente al comitato di coordinamento; fornisce supporto per la prova di fine corso; cura l'organizzazione della formazione a distanza presso altri COA; la direzione è coordinata dal direttore nominato dal COA, cura i rapporti con il comitato di coordinamento, sovrintende alla scuola, all'applicazione delle linee di indirizzo, alla formazione dei formatori, elabora il calendario dei corsi comprensivo anche delle prove pratiche e di ogni altra attività didattica, sottopone al COA la previsione unica di spesa; i dipartimenti sono composti da almeno due avvocati.

DIRETTORE DELLA SCUOLA

Avv. Alessandro Barca

DIPARTIMENTI

CIVILE: Avv. Cesare Bruzzone, Avv. Ariel Dello Strologo, Avv. Pietro Aragona

PENALE: Avv. Paolo Bonanni, Avv. Antonio Rubino, Avv. Nicoletta Garaventa, Avv. Chiara Antola

AMMINISTRATIVO: Avv. Lorenzo Barabino, Avv. Riccardo Maoli

TRIBUTARIO: Avv. Alessandra Mereu, Avv. Barbara Benazzi

DEONTOLOGIA: Avv. Roberta Caprioli, Avv. Chiara Antola, Avv. Riccardo La Monaca

INFORMATICA: Avv. Fabio Bajetto, Avv. Rosario D'Arrigo, Avv. Elisabetta Amendola (...omissis...)

Il Presidente
Avv. Luigi Cocchi

Il Consigliere Segretario
Avv. Carlo Iavicoli



CONVENZIONE TRA IL CIRCOLO UNIFICATO ESERCITO E L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

In data 17 aprile 2024 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Circolo Unificato dell'Esercito in Genova e l'Ordine degli Avvocati di Genova. Questo consentirà a tutti i Colleghi di potere usufruire dei locali del Circolo per il servizio di ristorazione e bar, sia nella sede di Via San Vincenzo 68 che presso lo Stabilimento Balneare Militare di Corso Italia 7/B.